

Avviso ai litiganti

La sola ammissione al concordato non ripara dall'omesso versamento

9 Agosto 2017

Si tratta solo della prima fase della procedura concorsuale, che non può ritenersi perfezionata fino all'approvazione ufficiale del piano complessivo

SINTESI. In relazione al reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato in relazione al debito scaduto e da versare (Cass. pen. nn. 12912/2016, 39101/2013, 44283/2013). Peraltro, in relazione alla medesima fattispecie ed a quella relativa all'omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, la Cassazione ha altresì evidenziato che è necessario che l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis R.D. n. 267 del 1942 ovvero la transazione fiscale di cui al successivo art. 182-ter prevedano espressamente la dilazione del debito tributario ad epoca successiva alla scadenza del termine per il pagamento di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 e che l'omologa intervenga, a sua volta, prima di detta scadenza.

Sentenza n. 35786 del 20 luglio 2017 (udienza 15 febbraio 2017)

Cassazione penale, sezione III – Pres. Cavallo Aldo – Est. Aceto Aldo

Reati di omesso versamento IVA e ritenute – ammissione al concordato preventivo – irrilevanza ai fini dell'esclusione dei reati – necessità che prima della scadenza del termine di pagamento intervenga anche l'omologazione del concordato

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/sola-ammissione-al-concordato-non-ripara-dallomesso-versamento>